Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Sabato, 20 dicembre 1924** — **Numero 296**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2046.

REGIO DECRETO 16 novembre 1924, n. 2016.

Applicazione della imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Reggio Emilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 50 lettera *d*) ed il successivo art. 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Vista la deliberazione 1° agosto 1924 del Commissario governativo della Camera di commercio di Reggio Emilia;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Reggio Emilia è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, che non risultino già inscritti nei ruoli della imposta camerale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo negli alberghi, clubs, esercizi ed altri locali in genere, sia pubblici che privati, è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifatture, biancherie di lusso, maglierie. seterie, pellicerie, confezioni e mode, oggetti d'arte, aperti da uno fino a 10 giorni, L. 30; da 10 giorni a un mese, oltre la quota suddetta, L. 30; per ogni mese successivo o frazione di mese, oltre le due quote indicate, L. 30;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di altri articoli la tassa viene ridotta ad un terzo.

Art. 3.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago per ogni anno o frazione di anno è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano, L. 10;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi o mobili o di veicoli a trazione animale, L. 20;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a trazione meccanica, L. 50.

Art. 4.

Negli altri Comuni del distretto le tasse di cui ai precedenti articoli sono ridotte alla metà.

Art. 5.

Sono esenti dalla tassa sul commercio temporaneo e girovago:

a) gli esercenti temporanei e ambulanti per la vendita di derrate e generi alimentari di consumo popolare;

b) i negozi di stralcio o di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati dalla imposta principale camerale;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato limitatamente ai Comuni dove le fiere e i mercati hanno luogo;

d) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli;

e) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio anche se prendano in affitto locali per esporre i loro campioni purchè non compiano vendite;

f) gli esercizi dove si effettuino vendite a scopo di beneficenza.

Art. 6.

La tassa sarà riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte e con le norme stabilite nell'annesso regolamento. visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate per la riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago del distretto della Camera di commercio di Reggio Emilia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1924

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 109. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Reggio Emilia.

Art. 1.

Chiunque apra un esercizio temporaneo di vendite di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, di pubblici incanti. sia all'aperto, sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi o locali pubblici o privati, ecc. ovvero eserciti il traffico ambulante con banco fisso o mobile, con veicolo o con qualsiasi altro mezzo e qualunque sia la sua nazionalità, deve pagare la tassa di cui all'art. 50 lettera *d*) della legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal R. decreto 16 novembre 1924, n. 2016, in base alle norme del presente regolamento.

Art. 2.

L'esercente il commercio temporaneo e girovago dovrà fare denuncia del suo esercizio di volta in volta alla Camera di commercio, ai termini dell'art. 64 della legge 8 maggio 1924, n. 750, e nei Comuni, ove non ha sede la Camera, anche al rispettivo sindaco. Contemporaneamente dovrà effettuare il pagamento, presso il cassiere della Camera o l'esattore comunale, della corrispondente tassa stabilita nella tariffa di cui al Regio decreto che autorizza l'applicazione della tassa stessa, e del corrispondente aggio di cui al successivo articolo 6 del presente regolamento.

Art. 3.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il nome, il cognome, la paternità e il domicilio dell'esercente, l'oggetto e la durata dell'esercizio.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio, oltre il termine denunciato, deve dare avviso alle autorità, di cui all'art. 1, del nuovo periodo di esercizio e pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli 2 e 3, ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 della legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 6.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento ha diritto alla metà dell'ammontare della tassa.

Agli esattori comunali incaricati del servizio per l'applicazione della tassa, spetterà l'aggio previsto dall'art. 57 della legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 7.

Nel caso contemplato dall'art. 5 gli esercenti saranno diffidati o dal presidente della Camera di commercio o dal sindaco, secondo la competenza, a versare nel termine di otto giorni dalla intimazione, la quota dovuta per tassa, multa ed aggio. Ove non si effettuasse tale versamento, il presidente della Camera trasmetterà i documenti relativi all'esattore del Comune competente perchè provveda subito agli atti esecutivi privilegiati, di cui all'art. 51 della legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 8.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio, la riscossione della tassa e le eventuali intimazioni di pagamento, saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 9.

Alla fine di ogni trimestre gli esattori comunali trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati nei rispettivi Comuni e verseranno l'ammontare delle tasse riscosse, trattenendo l'aggio a loro spettante, al cassiere della Camera nei modi ed entro i termini di tempo in cui si eseguisce il versamento della imposta camerale.

Art. 10.

Le decisioni delle controversie sull'applicazione della tassa ai commercianti temporanei e girovaghi spettano alla Camera, la quale emetterà le sue decisioni solo per quei ricorsi che saranno accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento della tassa, salvo rimborso.

Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione dell'esercente saranno a suo carico.

Contro le deliberazioni della Camera è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 51 della legge 8 maggio 1924, n. 750.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 2047.

REGIO DECRETO 16 novembre 1924, n. 2017.

Applicazione della imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Girgenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 50 lettera *d*) ed il successivo art. 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750;

Vista la deliberazione 5 giugno 1924 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Girgenti;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Girgenti è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, che non risultano già iscritti nei ruoli della imposta camerale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo negli alberghi, clubs, esercizi ed altri locali in genere, sia pubblici che privati, è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifatture, biancherie di lusso, maglierie, seterie, pelliccerie, confezioni e mode, oggetti d'arte, aperti da uno fino a 10 giorni, L. 50; da 10 giorni a un mese, oltre la quota suddetta, L. 20; per ogni mese successivo o frazione di mese, oltre le due quote indicate, L. 10;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di altri articoli la tassa viene ridotta ad un terzo.

Art. 3.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano, L. 5;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi o mobili o di veicoli a trazione animale, L. 15;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a trazione meccanica, L. 25.

Art. 4.

La tassa pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune della circoscrizione limitatamente al periodo a cui si riferisce, salvo, per i Comuni dove è stabilita una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

La tassa pagata per il commercio girovago è valida per tutti i Comuni del distretto camerale e per un anno dalla data della relativa ricevuta di pagamento salvo, per i Comuni dove vige una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

Art. 5.

Sono esenti dalla tassa sul commercio temporaneo e girovago:

a) gli esercizi temporanei e ambulanti per la vendita di derrate e generi alimentari di consumo popolare;

b) i negozi di stralcio o di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati dalla imposta principale camerale;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato limitatamente ai Comuni dove le fiere e i mercati hanno luogo;

d) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli,

e) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio anche se prendono in affitto locali per esporre i loro campioni purchè non compiano vendite;

f) gli esercizi dove si effettuano vendite a scopo di beneficenza.

Art. 6.

La tassa sarà riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte e con le norme dell'annesso regolamento.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate per l'applicazione della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Girgenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 110. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Girgenti.

Art. 1.

Chiunque apra un esercizio temporaneo di vendite di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, di pubblici incanti, sia all'aperto, sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi o locali pubblici o privati, ecc. ovvero eserciti il traffico ambulante con banco fisso o mobile, o con veicolo o con qualsiasi altro mezzo e qualunque sia la sua nazionalità, deve pagare la tassa di cui all'art. 50 lettera d) della legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal R. decreto 16 novembre 1924, n. 2017, in base alle norme del presente regolamento.

Art. 2.

L'esercente il commercio temporaneo e girovago dovrà fare denuncia del suo esercizio entro tre giorni alla Camera di commercio a termini dell'art 64 della legge 8 maggio 1924, n. 750, ritirandone il certificato relativo Contemporaneamente dovrà effettuare il pagamento, presso il cassiere della Camera o l'esattore comunale, della corrispondente tassa, stabilita nella tariffa di cui al Regio decreto che autorizza l'applicazione della tassa stessa e del corrispondente aggio di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.

Art. 3.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il nome, il cognome, la paternità e il domicilio dell'esercente, l'oggetto e la durata dell'esercizio, nonchè il valore complessivo della merce che viene posta in vendita.

Alla denuncia deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento della tassa e dell'aggio relativo.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio oltre il termine denunciato, deve dare avviso alla Camera del nuovo periodo di esercizio e pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli 2 e 3, ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 della legge 8 maggio 1924, n. 750, salvo la facoltà di cui al R. decreto 11 gennaio 1923, n. 264, relativo all'oblazione stragiudiziale.

Art. 6.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento ha diritto alla metà dell'ammontare della multa applicata.

Agli esattori comunali incaricati del servizio per l'applicazione della tassa spetterà l'aggio stabilito dalle singole Amministrazioni comunali.

Art. 7.

Nel caso contemplato dall'art. 5 gli esercenti saranno diffidati o dal presidente della Camera di commercio o dal sindaco, secondo la competenza, a versare nel termine di otto giorni dalla intimazione, la quota dovuta per tassa, multa ed aggio. Ove non si effettuasse tale versamento il presidente della Camera trasmetterà i documenti relativi all'esattore del Comune competente perchè provveda subito agli atti esecutivi privilegiati.

Art. 8.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio, la riscossione della tassa e le eventuali intimazioni di pagamento saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 9.

Alla fine di ogni trimestre gli esattori comunali trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati nei rispettivi Comuni e verseranno l'ammontare delle tasse riscosse, trattenendo l'aggio a loro spettante, al cassiere della Camera nei modi ed entro i termini di tempo in cui si eseguisce il versamento della imposta camerale.

Art. 10.

Le decisioni delle controversie sull'applicazione della tassa sui commercianti temporanei e girovaghi spettano alla Camera, la quale emetterà le sue decisioni solo per quei ricorsi che saranno accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento della tassa, salvo rimborso.

Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione dell'esercente, saranno a suo carico.

Contro le deliberazioni della Camera è ammesso ricorso alla autorità giudiziaria a norma dell'art. 51 della legge 8 maggio 1924, n. 750.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 2048.

REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 2035.

Indicazioni da apporre sui recipienti contenenti conserve alimentari preparate con sostanze vegetali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, che adottò disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali;

Ritenuta la necessità di precisare, in applicazione dell'art. 5 del suddetto R. decreto legge, quali debbano essere le indicazioni da apportare sui recipienti, per quanto riguarda la natura delle conserve e la composizione quantitativa degli elementi essenziali che le costituiscono;

Sentito il Consiglio direttivo dell'Istituto confederale per l'industria delle conserve alimentari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In applicazione del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, numero 501, sui recipienti, carte, tele o involti di qualunque genere in cui sono contenute le conserve alimentari preparate con sostanze vegetali, poste in commercio, debbono essere impresse in modo indelebile e chiaro, oltre alla denominazione e sede della ditta fabbricante e alla dichiarazione che le conserve sono state confezionate in conformità delle norme vigenti, le indicazioni di cui al seguente prospetto:

INDICAZIONI PRESCRITTE:

Per gli estratti di pomodoro:

1° Concentrato di pomodoro, oppure estratto di pomodoro	peso netto del contenuto, grammi
2° Concentrato doppio di pomodoro, oppure estratto doppio di pomodoro	peso netto del contenuto, grammi
3° Concentrato triplo di pomodoro, oppure estratto triplo di pomodoro	peso netto del contenuto, grammi

Per le altre conserve di pomodoro, integrali:

Denominazione del contenuto (conserva cruda salata - conserva in pani, ecc.)	residuo secco totale (per cento peso netto del contenuto, grammi sale aggiunto (per cento)
Purée di legumi, ortaggi e frutti	residuo secco totale (per cento) peso netto del contenuto, grammi sale aggiunto (per cento)
Mostarda o frutta allo sciroppo con senapa	frutta sgocciolata, grammi sciroppo con senapa, grammi. peso netto del contenuto, grammi
Marmellate.	zucchero (per cento) peso netto del contenuto, grammi

Per le conserve nelle quali gli elementi vegetali sono mantenuti intatti con speciali procedimenti:

Conserve varie all'olio, all'aceto, giardiniere	peso del legume sgocciolato, grammi peso netto, grammi
Pomodori pelati e naturali, peperoni arrostiti, ecc.	peso netto, grammi
Frutta allo sciroppo.	peso della frutta sgocciolata, grammi sciroppo grammi
Piselli, fagiolini, carciofi al naturale in genere.	peso netto del legume sgocciolato, grammi

Art. 2.

Le indicazioni: « concentrato o estratto di pomodoro », « concentrato doppio o estratto doppio di pomodoro », « concentrato triplo o estratto triplo di pomodoro », non possono adottarsi se le conserve cui esse si riferiscono non abbiano un residuo secco, netto da sale aggiunto, di almeno, rispettivamente, 16, 28 e 36 per cento del contenuto. Non è consentita al riguardo alcuna tolleranza.

Per i prodotti concentrati di pomodoro, il produttore può servirsi, anzichè delle indicazioni suddette, di nomi di fantasia o di altre denominazioni; in tal caso però, egli dovrà indicare, oltre al peso netto del contenuto, la quantità di residuo secco esente da sale.

Per le indicazioni relative alle altre conserve, è ammessa, per ciò che riguarda le quantità contenute e la composizione centesimale degli elementi che le compongono, un'approssimazione del 10 per cento.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Le sue disposizioni avranno effetto a partire dal 1° agosto 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 127. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2049.

REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 2043.

Estensione alla Tripolitania ed alla Cirenaica del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Ritenuta la necessità, nell'interesse dei cittadini residenti in Tripolitania ed in Cirenaica, di sottoporre le imprese che esercitano colà l'industria delle assicurazioni e delle riassicurazioni, alle stesse norme di amministrazione e di vigilanza esistenti nel Regno;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private è esteso, con le modalità e le norme di cui ai seguenti articoli, alla Tripolitania e alla Cirenaica.

Art. 2.

Le imprese nazionali ed estere autorizzate all'esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni nel Regno, sono autorizzate all'esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni nella Tripolitania e nella Cirenaica: debbono, però, prima di iniziare le operazioni, darne partecipazione al Ministero delle colonie che provvederà ad informare quello dell'economia nazionale.

Le operazioni compiute nelle Colonie si considerano, agli effetti del bilancio delle riserve matematiche e delle cauzioni, come compiute nel Regno.

Art. 3.

Le imprese che si costituiscono nella Tripolitania e nella Cirenaica e quelle estere che intendono istituirvi la legale rappresentanza per l'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni, debbono ottenere l'autorizzazione con decreto del Ministro per le colonie di concerto con quello per l'economia nazionale.

I provvedimenti per la revoca dell'autorizzazione, per il divieto ad assumere nuovi affari, per la liquidazione delle imprese nei casi previsti dagli articoli 45 e seguenti del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, sono pure promossi dal Ministro per le colonie di concerto con quello per l'economia nazionale.

Art. 4.

Le imprese già costituite e quelle estere legalmente rappresentate nella Tripolitania e nella Cirenaica, per poter proseguire le operazioni debbono chiedere entro i tre mesi successivi alla pubblicazione del presente decreto, l'autorizzazione secondo le norme del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e del presente decreto.

Qualora non richiedano o non ottengano tale autorizzazione le imprese predette saranno poste in liquidazione con le norme di cui al titolo VI del decreto-legge citato e del secondo comma dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 5.

I bilanci annuali delle imprese, di cui agli articoli 3 e 4 dovranno essere trasmesse nei modi e termini stabiliti dal R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, al Ministero dell'economia nazionale pel tramite dei Governi coloniali e del Ministero delle colonie.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle operazioni compiute nel Regno dalle imprese di cui agli articoli 3 e 4 le quali, per le operazioni medesime, sono soggette alle norme del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernenti le imprese straniere.

Art. 7.

Gli atti che, ai sensi del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, debbono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, saranno inseriti anche, per quanto concerne la Tripolitania e la Cirenaica, nei rispettivi Bollettini ufficiali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 137. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2050.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1924, n. 2042.

Norme speciali per le ammissioni e la carriera del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 15 e 19 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Personale del gruppo A.

Ammissioni.

Art. 1.

L'ammissione ai posti del grado 10° nel ruolo dei medici e dei veterinari (medico provinciale aggiunto di 2ª classe e veterinario di confine e di porto di 2ª classe) è fatta per pubblico concorso per esame.

Gli aspiranti debbono provare con documenti legali, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica approvato con il R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 2.

L'ammissione ai posti del grado 9° nel ruolo dei laboratori di micrografia e batteriologia e di chimica della Direzione generale della sanità pubblica (assistente medico, assistente veterinario e assistente chimico) è fatta per pubblico concorso per esami e titoli, congiuntamente.

Gli aspiranti debbono provare, con documenti legali, il possesso dei requisiti indicati dall'articolo 4 del regolamento sul personale della sanità pubblica approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Essi devono inoltre provare di avere conseguito:

a) la laurea in medicina e chirurgia o la laurea in zooiatria in una delle università o delle scuole superiori di medicina veterinaria, se aspirano al posto di assistente nel laboratorio di micrografia e batteriologia;

b) la laurea in chimica o quella in chimica e farmacia in una delle università del Regno, se aspirano al posto di assistente nel laboratorio di chimica.

Agli esami di concorso ai posti di assistente nel laboratorio di micrografia e batteriologia sono ammessi con dispensa dall'età, anche i medici provinciali aggiunti di 2ª classe (grado 10°) e i veterinari di confine e di porto di 2ª classe (grado 10°).

Art. 3.

L'ammissione al posto di segretario agrario presso l'Amministrazione della sanità pubblica è fatta per pubblico concorso per esami.

Gli aspiranti debbono provare con documenti legali di possedere i requisiti indicati dall'articolo 4 del regolamento sul personale dell'Amministrazione della sanità pubblica approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Promozioni.

Art. 4.

Agli esami di idoneità e di concorso per merito distinto per la promozione dal grado 9° al grado 8°, nei ruoli dei medici e dei veterinari dell'Amministrazione della sanità pubblica sono ammessi gli assistenti dei laboratori della sanità pubblica forniti di laurea in medicina e chirurgia e rispettivamente in zooiatria che abbiano l'anzianità di servizio prescritta.

I programmi sono quelli allegati alle presenti norme.

Art. 5.

Le promozioni al grado 7° nei ruoli dei laboratori della sanità pubblica sono conferite per esame di concorso, cui sono ammessi a partecipare gli assistenti dei laboratori stessi che abbiano almeno sei anni di servizio effettivo nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Al concorso per il grado 7° nel ruolo del laboratorio di micrografia e batteriologia possono essere ammessi con decreto del Ministro per l'interno gli impiegati del grado 9° dei ruoli dei medici e dei veterinari.

I programmi per gli esami di concorso sono quelli allegati alle presenti norme.

Art. 6.

La promozione ai posti di ispettore generale farmacista è conferita, per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado 7° del ruolo del laboratorio chimico della sanità, che abbiano compiuto nel grado stesso almeno tre anni di effettivo servizio.

Art. 7.

La promozione al posto di capo di laboratorio di micrografia e batteriologia della sanità pubblica si conferisce, per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, all'ispettore generale batteriologo che abbia complessivamente, nei gradi 6° e 7°, almeno sei anni di anzianità, ed ai coadiutori che abbiano, nel grado attuale, almeno sette anni di anzianità.

La promozione al posto di capo di laboratorio chimico della sanità pubblica si conferisce, per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, all'ispettore generale chimico che abbia complessivamente, nei gradi 6° e 7°, sei anni di anzianità, agli ispettori generali farmacisti, che abbiano complessivamente, nel grado attuale e in quello di coadiutore chimico, sei anni di anzianità ed ai coadiutori chimici, che abbiano, nel grado attuale, almeno sette anni di anzianità.

Qualora nessuno dei detti impiegati, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbia i necessari titoli di merito, sarà provveduto con pubblico concorso per titoli, secondo le norme stabilite dal Ministero ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

CAPO II.

Personale del gruppo C.

Art. 8.

I posti di disegnatore fotografo e di applicato al materiale profilattico presso la Direzione generale della sanità pubblica, si conferiscono per pubblico concorso per esame.

Gli aspiranti devono provare:

1° di essere cittadini italiani col godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

2° di avere compiuto gli anni 21 e non oltrepassati i 30 alla data del decreto che indice il concorso;

3° di avere tenuto sempre condotta regolare;

4° di avere sana e robusta costituzione fisica ed essere esenti da imperfezioni fisiche;

5° di avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento;

6° di avere conseguito il diploma di licenza di scuola media inferiore o alcuno dei diplomi corrispondenti, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza della scuola complementare o di una scuola professionale di secondo grado.

Gli aspiranti al posto di disegnatore fotografo devono, inoltre, provare di avere fatto pratica per almeno un anno presso studi o uffici tecnici di ingegneria o architettura dipendenti dallo Stato o da altri Enti pubblici, ovvero diretti da privati professionisti.

Art. 9.

Il posto di preparatore presso il laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica, si conferisce per pubblico concorso per esame.

Gli aspiranti, oltre al possesso dei requisiti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo 8, devono comprovare di aver fatto pratica, per almeno un anno, presso istituti o laboratori scientifici dipendenti dallo Stato, o dalle Provincie, dai Comuni o da Enti pubblici o privati e devono possedere il certificato di abilitazione alla conduzione delle caldaie a vapore.

Art. 10.

Agli esami di concorso per l'ammissione al posto di applicato al materiale profilattico presso la Direzione generale della sanità pubblica e al posto di preparatore presso il laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica sono ammessi:

a) i capi guardia di sanità;

b) le guardie di sanità;
che comprovino di possedere i requisiti di cui al n. 6 dell'articolo 8.

Così gli uni come le altre debbono ad ogni modo possedere la patente di conduttore di autoveicoli e il certificato di abilitazione alla conduzione delle caldaie a vapore per il primo posto, ed il certificato di abilitazione alla conduzione delle caldaie a vapore per il secondo posto.

Art. 11.

I programmi di esami per i posti di cui ai precedenti articoli 8 e 9 sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno e debbono contenere prove scritte, pratiche ed orali.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione la cui composizione sarà stabilita con decreto del Ministro per l'interno.

Per lo svolgimento degli esami si osservano le disposizioni contenute negli articoli 14, 15, 18 e 19 del regolamento per gli impiegati dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 12.

Per i posti di cui ai precedenti articoli 8 e 9 non si fa luogo a promozioni nè all'applicazione dell'articolo 27 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Capo III.

Personale subalterno - Agenti di sanità.

Art. 13.

Per ottenere la nomina al posto di guardia di sanità gli aspiranti debbono provare:

1° di essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

2° di avere compiuto gli anni 21 e non oltrepassati i 30;

3° di avere soddisfatto agli obblighi di leva;

4° di avere tenuto sempre condotta regolare;

5° di avere compiuto il corso di istruzione elementare inferiore;

6° di avere sana e robusta costituzione fisica ed essere esenti da difetti o imperfezioni fisiche.

E' titolo di preferenza per la nomina a guardia di sanità il possesso di uno o più dei requisiti che seguono: il servizio prestato con fedeltà ed onore nella R. marina e segnatamente nelle categorie e specialità dei macchinisti, fuochisti, conducenti di motoscafi, elettricisti, semaforisti, timonieri, infermieri; ovvero nel Regio esercito, e segnatamente nelle categorie di conducente di autoveicoli e degli infermieri, ovvero nelle sezioni di disinfezione; il servizio prestato come marinaio di porto; il possesso del certificato di abilitazione alla conduzione di caldaie a vapore; la patente di conduttore di autoveicoli o di motoscafi; il diploma di frequenza a scuola d'arti e mestieri; il servizio prestato in un laboratorio scientifico di istituti superiori, ovvero in laboratori provinciali e comunali per la vigilanza igienica.

Art. 14.

La promozione al grado di capo guardia ha luogo per un terzo dei posti disponibili, in conformità del disposto dell'art. 5 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e per gli altri due terzi, in seguito ad esame di concorso, al quale sono ammessi gli agenti di sanità che abbiano dato buona prova, per condotta regolare e capacità di servizio.

Il programma di esame è quello allegato alle presenti norme.

La composizione della Commissione giudicatrice, la sede degli esami e le modalità sono determinate con decreto del Ministro per l'interno.

Capo IV.

Disposizioni finali.

Art. 15.

Il personale ammesso agli impieghi di cui agli articoli 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13 non potrà conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo aver prestato servizio a titolo di prova per un periodo di sei mesi, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 16.

Rimangono in vigore le altre disposizioni contenute nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica approvato con R. decreto 25 giugno 1914, numero 702, che non contrastano con le norme di cui al presente decreto, e sono abrogate quelle contrarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Federzoni — De' Stefani.

Visto, *il Guardasigilli*: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 136. — Granata.

Programmi degli esami di promozione.

GRUPPO *A*.

A) Medici.

I. — *Esame di concorso per merito distinto a primo medico provinciale aggiunto* (grado 8°).

Gli esami constano di prove scritte, pratiche e di una prova orale.

Le prove scritte sono in numero di quattro e riguardano:
1° L'etiologia e la patologia delle malattie infettive.
2° La profilassi e la polizia sanitaria delle malattie infettive.
3° L'igiene generale.
4° L'igiene speciale.

Le prove pratiche sono in numero di tre e riguardano:
1° La microscopia, la microbiologia e la parassitologia applicate all'igiene.
2° La clinica medica.
3° La tecnica delle autopsie.

La prova orale comprende:
1° Le materie delle prove scritte e pratiche.
2° La demografia e l'assistenza pubblica.
3° La legislazione e l'ordinamento sanitario ed amministrativo del Regno.
4° La conoscenza di una o più lingue estere (francese, o inglese, o tedesco).

II. — *Esami di idoneità a primo medico provinciale aggiunto* (grado 8°).

Gli esami constano di prove scritte, di prove pratiche e di una prova orale.

Le prove scritte sono in numero di due e riguardano:
1° L'etiologia e la profilassi delle malattie infettive.
2° L'igiene speciale.

Le prove pratiche sono in numero di due e riguardano:
1° La microscopia, la microbiologia e la parassitologia applicate all'igiene.
2° La clinica medica.
La prova orale, oltre che le materie delle prove scritte e pratiche, riguarda:
1° L'igiene generale.
2° La demografia ed assistenza pubblica.
3° La legislazione e l'ordinamento sanitario ed amministrativo del Regno.
4° La conoscenza di almeno una lingua estera (francese, o inglese, o tedesco).

B) VETERINARI.

I. — *Esame di concorso per merito distinto a veterinario provinciale di 3ª classe* (grado 8°).

L'esame consta di prove scritte, pratiche e di una prova orale.
Le prove scritte sono tre e riguardano:
1° L'igiene e la zootecnia.
2° La etiologia e la patologia delle malattie infettive e delle malattie parassitarie degli animali.
3ª La profilassi e la polizia veterinaria delle malattie infettive e delle malattie parassitarie degli animali.
Le prove pratiche sono tre e riguardano:
1° La microscopia, la microbiologia e la parassitologia applicate all'igiene.
2° La tecnica delle autopsie in rapporto alla diagnosi delle malattie infettive.
3° La clinica medica veterinaria.
La prova orale comprende:
1° Le materie delle prove scritte e pratiche.
2° L'ispezione delle carni da macello.
3° La legislazione e l'ordinamento sanitario ed amministrativo del Regno.
4° La conoscenza di una o più lingue estere (francese, o inglese, o tedesco).

II. — *Esami di idoneità a veterinario provinciale di 3ª classe* (grado 8°).

L'esame consta di prove scritte, pratiche e di una prova orale.
Le prove scritte sono due e riguardano:
1° L'igiene e la zootecnia.
2° L'etiologia e la profilassi delle malattie infettive e delle malattie parassitarie degli animali.
Le prove pratiche sono due e riguardano:
1° La microscopia, la microbiologia e la parassitologia applicate all'igiene
2° La clinica medica veterinaria.
La prova orale riguarda:
1° Le materie delle prove scritte.
2° L'ispezione delle carni da macello.
3° La legislazione e l'ordinamento sanitario ed amministrativo del Regno.
4° La conoscenza di almeno una lingua estera (francese, o inglese, o tedesco)

C) LABORATORIO DI MICROGRAFIA E BATTERIOLOGIA.

Esame di concorso a coadiutore (grado 7°).

L'esame consta di una prova scritta, di prove pratiche e di una prova orale.
La prova scritta riguarda:
l'epidemiologia, l'anatomia patologica e la profilassi delle malattie infettive.
Le prove pratiche sono quattro e riguardano:
1° La microscopia, la parassitologia e la batteriologia applicate all'igiene.
2° La preparazione ed il controllo dei sieri e dei vaccini.
3° L'istologia normale e patologica.
4° La tecnica delle autopsie
La prova orale verte sulle materie delle prove scritte e pratiche, sull'igiene generale e sulla legislazione e sull'ordinamento sanitario del Regno.
Il concorrente dovrà pure dar prova della conoscenza di una delle due lingue, tedesca o inglese (traduzione a vista dal tedesco o dall'inglese in italiano - conversazione).

D) LABORATORIO CHIMICO.

Esami di concorso a coadiutore (grado 7°).

L'esame consta di una prova scritta, di prove pratiche e di una prova orale.
La prova scritta riguarda:
l'igiene generale (suolo, aria, acqua, abitazioni, alimenti e bevande).
Le prove pratiche sono quattro e riguardano:
1° L'analisi qualitativa d'una miscela di almeno cinque acidi e cinque basi.
2° La determinazione quantitativa di almeno due componenti di una miscela di sali inorganici.
3° La chimica applicata all'igiene.
4° Il riconoscimento di una sostanza organica.
La prova orale riguarda:
1° L'ordinamento sanitario del Regno e la legislazione relativa alle bevande, agli alimenti ed agli oggetti d'uso.
2° La discussione sugli argomenti che sono oggetto delle prove pratiche e sul giudizio che può desumersi dalle analisi chimiche.
3° La legislazione speciale riguardante l'esercizio della farmacia: leggi, regolamenti, circolari, ed istruzioni in vigore. Farmacopea ufficiale Ispezione alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici, usati in medicina e di preparati galenici.
4° La conoscenza di una delle due lingue tedesca o inglese (traduzione a vista dal tedesco o dall'inglese in italiano - conversazione).

PERSONALE SUBALTERNO.

Esami di concorso a capo guardia di sanità.

L'esame consta di prove scritte, pratiche ed orali.
Le prove scritte sono due e riguardano:
1° Le nozioni elementari circa il modo di diffusione e la profilassi delle più importanti malattie infettive (consigli popolari).
2° La estensione di un rapporto di visita in materia di sanità marittima, indicando le varie operazioni eseguite ed il modo come vennero effettuate.
La prova pratica è una, e verte principalmente sulla pratica delle disinfezioni, e sul modo di funzionare degli apparecchi di disinfezione, con speciale riguardo all'uso e alla condotta delle stufe a vapore sotto pressione e dell'apparecchio Clayton.
Saranno inoltre materie di esame per questa prova:
1° La preparazione e l'uso dei vari disinfettanti chimici.
2° L'uso dei disinfettanti gassosi.
3° La disinfezione fisica.
4° La pratica delle disinfezioni in genere con riguardo speciale alla disinfezione delle navi adibite al trasporto dei passeggeri e di quelle per il trasporto delle merci
La prova orale, oltre che le materie delle prove scritte, riguarda:
1° Il regolamento e l'organizzazione della sanità marittima ed i vari servizi di igiene portuale, specialmente nei riguardi delle cautele che devono usarsi per le navi durante la sosta nel porto per la profilassi delle malattie esotiche (ordinanze di sanità marittima 1° settembre 1907, n. 10, e 12 aprile 1911, n. 10, e decreto Ministeriale 30 agosto 1911).
2° Nozioni di assistenza agli infermi (cautele da prendere per gli infermi di malattie infettive e disinfezione dei prodotti morbosi).
3° Nozioni sulla topografia generale della nave.
4° Nozioni elementari di geografia, limitatamente alla conoscenza dei principali porti di mare dell'Italia e dell'estero.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'interno:
FEDERZONI.

Numero di pubblicazione 2051.

REGIO DECRETO 16 novembre 1924, n. 2018.

Applicazione della imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Siracusa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 febbraio 1924, n. 201, che autorizza la Camera di commercio e industria di Siracusa ad applicare una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto;
Visto l'art. 50 lett. *d*) ed il successivo art. 51 del R decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Vista la deliberazione 14 ottobre 1924 del Commissario governativo della predetta Camera;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Siracusa è autorizzata ad applicare l'imposta sul commercio temporaneo e girovago agli esercenti il commercio stesso nella propria Provincia, che non risultino già iscritti nei ruoli dell'imposta camerale.

Art. 2.

L'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo negli alberghi, clubs, esercizi ed altri locali in genere, sia pubblici che privati, è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifattura, biancherie di lusso, maglierie, seterie, pellicerie, confezioni e mode, oggetti di arte, aperti da uno fino a 10 giorni, L. 50; da 10 giorni ad un mese, oltre la quota suddetta, L. 50; per ogni mese successivo o frazione di mese, oltre le due quote indicate, L. 30;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di altri articoli, la tassa viene ridotta rispettivamente ad un terzo.

Art. 3.

L'imposta sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano, L. 10;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi o mobili, o di veicoli a trazione animale, L. 15;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a trazione meccanica, L. 20.

Art. 4.

Nei Comuni con popolazione inferiore ai 10,000 abitanti, le imposte predette sono ridotte alla metà.

Art. 5.

L'imposta pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune della Provincia, limitatamente al periodo a cui si riferisce; salvo per quei Comuni dove è stabilita una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

L'imposta pagata per il commercio girovago è valida per tutti i Comuni della Provincia, e per un anno dalla data della relativa ricevuta di pagamento; salvo per quei Comuni dove è stabilita una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

Art. 6.

Sono esenti dall'imposta sul commercio temporaneo e girovago:

a) gli esercizi temporanei e ambulanti per la vendita di derrate e generi alimentari di consumo popolare;

b) i negozi di stralcio o di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati dalla imposta camerale;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato, limitatamente ai Comuni dove le fiere e i mercati hanno luogo;

d) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce su la persona, senza aiuto di veicoli;

e) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio anche se prendano in affitto locali per esporre i loro campioni, purchè non compiano vendite;

f) gli esercizi dove si effettuino vendite a scopo di beneficenza.

Art. 7.

L'imposta sarà riscossa con i privilegi delle pubbliche imposte e con le norme stabilite nell'unito regolamento.

Art. 8.

Il R. decreto 3 febbraio 1924, n. 201, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 111. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Siracusa.

Art. 1.

Chiunque apra un esercizio temporaneo di vendite di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, di pubblici incanti, sia all'aperto, sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi o locali pubblici o privati, ecc., ovvero eserciti il traffico ambulante con banco fisso o mobile, o con veicolo o con qualsiasi altro mezzo e qualunque sia la sua nazionalità, deve pagare l'imposta di cui all'art 50 lettera *d*) del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal R. decreto 16 novembre 1924, n. 2018, in base alle norme del presente regolamento.

Art. 2.

L'esercente il commercio temporaneo e girovago dovrà fare denuncia del suo esercizio entro tre giorni alla Camera di commercio, ai termini dell'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e nei Comuni, ove non ha sede la Camera, anche al rispettivo sindaco.

Contemporaneamente dovrà effettuare il pagamento, presso il cassiere della Camera o l'esattore comunale, della corrispondente imposta stabilita nella tariffa di cui al Regio decreto che autorizza l'applicazione dell'imposta stessa e del corrispondente aggio di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 3.

La denuncia deve contenere la data della presentazione, il nome, il cognome, la paternità e il domicilio dell'esercente, l'oggetto e la durata dell'esercizio, nonchè il valore complessivo della merce che viene messa in vendita.

Alla denuncia deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento dell'imposta e dell'aggio relativo.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio, oltre il termine denunciato, deve dare avviso alle autorità di cui allo art. 2 del nuovo periodo di esercizio e pagare l'imposta relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui gli articoli 2 e 3, ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti, oltre al pagamento della imposta dovuta, anche alle penalità sancite dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 6.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento ha diritto alla metà dell'ammontare dell'imposta. Agli esattori comunali incaricati del servizio per l'applicazione della imposta spetterà l'aggio stabilito dall'art. 57 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 7.

Nel caso previsto dall'art. 5, gli esercenti saranno diffidati o dal presidente della Camera di commercio o dal sindaco, secondo la competenza, a versare nel termine di otto giorni dalla intimazione, la quota dovuta per imposta, multa ed aggio. Ove non si effettuasse il versamento suddetto, il presidente della Camera di commercio trasmetterà i relativi documenti all'esattore del Comune competente perchè provveda subito agli atti esecutivi privilegiati, giusta quanto dispone l'art. 51 del R. decerto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 8.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio, la riscossione della tassa e le eventuali intimazioni di pagamento, saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 9.

Alla fine di ogni trimestre gli esattori comunali trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati nei rispettivi Comuni e verseranno l'ammontare dell'imposta riscossa, trattenendo l'aggio a loro spettante, al cassiere della Camera di commercio, nei modi ed entro i termini di tempo in cui si eseguisce il versamento dell'imposta camerale sui redditi di natura commerciale e industriale.

Art. 10.

Le decisioni delle controversie sull'applicazione della imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago spettano alla Camera, la quale emetterà le proprie statuizioni solo per quei ricorsi che saranno accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento dell'imposta, salvo rimborso.

Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione dell'esercente, saranno a suo carico.

Avverso le deliberazioni della Camera è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria, a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Visto: d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 2052.

REGIO DECRETO 10 novembre 1924, n. 2047.

25ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 10 novembre 1924, sul decreto che autorizza una 25ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTÀ,

Per il pagamento all'Amministrazione ospitaliera di Padova della somma di L. 377,000, per esborsi da essa fatti per il personale infermiere addetto a quelle cliniche universitarie, negli esercizi dal 1920-21 al 1923-24, occorre far luogo nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio in corso, ad apposito stanziamento.

All'uopo, il Consiglio dei Ministri, considerata l'urgenza del pagamento stesso, ha deliberato di attingere la somma necessaria al fondo di riserva per le spese impreviste, secondo la facoltà espressa dall'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Mi onoro pertanto di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra il provvedimento che dà effetto al deliberato stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 5,700,900, rimane disponibile la somma di L. 9,299,100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 25ª prelevazione nella somma di L. 377,000 da assegnare al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio stesso, con inscrizione al capitolo, di nuova istituzione, n. 147-*bis*: « Somma da corrispondere all'Amministrazione ospitaliera di Padova a saldo di ogni suo credito per il mantenimento delle cliniche universitarie di quella città per gli anni scolastici dal 1920-21 al 1923-24 ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 139. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2053.

REGIO DECRETO 10 novembre 1924, n. 2046.

24ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 10 novembre 1924, sul decreto che autorizza una 24ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTÀ,

Il fondo per spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri non presenta margine sufficiente per provvedere a necessità sopraggiunte, urgenti e inderogabili Si rende pertanto indispensabile aumentarne la dotazione, autorizzando una maggiore assegnazione di L. 18,000, in corrispondenza al fabbisogno occorrente.

All'uopo può provvedersi attingendo la somma indicata al fondo di riserva per le spese impreviste, secondo la facoltà consentita dall'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra l'occorrente schema di decreto, che provvede anche per l'assegnazione della somma accennata al capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924 25, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 5,682,900, rimane disponibile la somma di L. 9,317,100;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 24ª prelevazione nella somma di L. 18,000 da assegnare al capitolo n. 56: « Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 138. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2054.

REGIO DECRETO 27 novembre 1924, n. 2027.

Separazione patrimoniale della frazione San Filippo dal comune di Contigliano (Roma).

N. 2027. R. decreto 27 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene disposta la separazione patrimoniale e delle spese della frazione San Filippo dal comune di Contigliano (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1924.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N 284

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 18 dicembre 1924

	Media		Media
Parigi	124 99	Belgio	115 83
Londra	109 737	Olanda	9 42
Svizzera	453 17	Pesos oro	20 51
Spagna	325 —	Pesos carta	9 05
Berlino (marco oro)	5 542	New-York	23 386
Vienna	0 033	Oro	451 24
Praga	70 85	Belgrado	34 75
Dollaro canadese	23 22	Budapest	0 0314
Romania	11 75		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 22
	3.50 % » (1902)	76 —
	3.00 % lordo	51 67
	5.00 % netto	99 83
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	82 11

Bollettino N. 285

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 19 dicembre 1924

	Media		Media
Parigi	126 20	Belgio	117 15
Londra	110 416	Olanda	9 55
Svizzera	455 01	Pesos oro	20 75
Spagna	327 12	Pesos carta	9 162
Berlino (marco oro)	5 59	New-York	23 465
Vienna	0 0329	Oro	452 76
Praga	71 30	Belgrado	35 15
Romania	11 75	Budapest	0 0317
Dollaro canadese	23 37		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 83
	3.50 % » (1902)	76 —
	3.00 % lordo	52 33
	5.00 % netto	99 69
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 97

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 22 delle opere riservate ai termini dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di novembre 1923

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
19398	82453	Meilhae Halcoy	« La Cicala ». - Commedia musicale in tre atti	Soc. Ital. degli Autori	Inedita. — Mai rappresentata.
19405	82460	Escher Franco	« La signorina della villa accanto ». - Partitura per canto e pianoforte dell'operetta in 3 atti, su libretto di Farulli Ugo	Detta	Id. id.
19415	82488	Stolz Roberto	« Fascino di luna ». - Operetta in tre atti. Spartito per canto e piano, su libretto di Bodauzky e Hard Warden	Maresca Lauri - Casa musicale	Inedita. — Rappresentata la 1ª volta al Lirico di Milano l'11-10-1923.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
19399	82454	Arago E. Vermond P.	« Le memorie del diavolo ». - Commedia in tre atti. — Libretto	Soc. Ital. degli Autori	Inedita. — Mai rappresentata.
19400	82455	Bayard-Dumanoir	« Il visconte di Letoriéres ». - Commedia in tre atti. — Libretto	Detta	Id. id.
19401	82456	Lupi L. Colla C.	« I Nani burloni ». - Leggenda di Natale. — Azione fantastica in 8 quadri. — Quadro I, musicato da Canusasca Felice. — Libretto.	Detta	Inedita. — Rappresentata la 1ª volta al Gerolamo di Milano il [illegible]-12-1914.
19402	82457	Benelli Sem	« La Santa Primavera ». - Sagra in tre parti	Detta	1-9-1923.
19403	82458	Donini Alberto	« L'attesa dell'alba ». - Dramma in tre atti. Libretto	Detta	Inedita. — Mai rappresentata.
19406	82461	D'Ambra Lucio	« La sentinella morta ». - Commedia in tre atti. — Libretto	Detta	1-7-1923. — Rappresentata la 1ª volta al Nazionale di Roma in aprile 1923.
19407	82462	Gherardi Gherardo	« Vertigine ». - Dramma in tre atti. — Libretto	Detta	15-8-1923. — Rappresentata la 1ª volta al Carignano di Torino il 16-3-1923.
19408	82463	Molnar Franz	« La Leggenda di Liliom ». - Leggenda in 7 quadri ed un prologo	Detta	1-8-1923. — Rappresentata la 1ª volta in Napoli nel settembre 1922.
19409	82464	Possenti Eligio	« La Baracca ». - Commedia in tre atti. — Libretto	Detta	15-7-1923. — Rappresentata la 1ª volta all'Argentina di Roma il 27-4-1922.
19410	82465	Cavacchioli Enrico	« Allegoria della Primavera ». - Dramma in tre tempi. — Libretto	Detta	1-9-1923. — Rappresentato la 1ª volta a Milano nel maggio 1923.
19411	82466	Tolstoi A. N.	« Kasatka » (Rondinella). - Commedia in 4 atti. — Traduzione di Capozzi Alberto	Detta	Inedita. — Mai rappresentata.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
19412	82467	Zambaldi Silvio	« La fidanzata di Cesare ». - Commedia in tre atti. — Libretto.	Soc. It. degli Autori	15-9-1923. — Rappresentata la 1ª volta al Goldoni di Venezia il 3-3-1923.
19413	82468	Pea Enrico	« Prime piogge ». - Dramma in tre atti. — Libretto.	Detta	1-10-1923. — Rappresentata la 1ª volta al Sperimentale di Bologna nel maggio 1923.
19414	82470	Bodauzky R. Hardt-Warden B. Lauri G.	« Fascino di luna ». - Operetta in tre atti. — Libretto. Musica di Stolz R. Traduzione dal tedesco di Lauri G.	Maresca Lauri - Casa Musicale	Inedita. - Rappresentata la 1ª volta al Lirico di Milano l'11-10-1923.
19416	82514	Benedetti Silvio	« La vendetta del chiaro di luna ». - Commedia in tre atti. — Libretto	Benedetti Silvio	Inedita. — Mai rappresentata
19417	82515	Shaw Giorgio Bernard Agresti Antonio	« La Grande Caserma ». - Commedia in 4 atti. — Libretto. Traduzione dall'inglese di Agresti Antonio.	Castelli Cesare	Id. Id.
19418	82516	Andreyeff Leonida. - Castelli Cesare	« L'Oceano ». - Tragedia in 7 quadri. — Libretto. Traduzione dal russo di Castelli Cesare	Detto	Id. Id.
19419	82567	Malasomma A.	« Disillusione ». - Dramma in tre atti. — Libretto	Malasomma A.	Id. Id.
			III. — **Composizioni musicali diverse.** (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV. — **Opere cinematografiche.** (Films).		
			. . . .		
			V. — **Opere coreografiche o mimiche.** (Con o senza musica).		
19404	82459	Colla C.	« Le chat botte » (Il gallo dagli stivali). - Quadro 1º della Fèerie comica coreografica in 6 quadri. — Musica di Camesasca F.	Soc. It. degli Autori	Inedita. — Rappresentata la 1ª volta al Gerolamo di Milano il 10-10-1913.

Roma, 10 giugno 1924.

Il direttore: G. De Sanctis.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche e di atti italo-ungheresi.

Addì 5 dicembre 1924 ha avuto luogo in Budapest lo scambio delle ratifiche dei seguenti accordi e convenzioni stipulati in Budapest fra l'Italia e l'Ungheria il 27 marzo 1924:

A) Accordi di carattere economico-finanziario, messi in esecuzione nel Regno con R. decreto-legge del 19 luglio 1924, n. 1482 (« Gazzetta Ufficiale » del 4 ottobre 1924):

1. Convenzione dei debiti e crediti.
2. Convenzione per il consolidamento dei tagliandi scaduti e dei titoli sorteggiati del debito pubblico ungherese prebellico.
3. Convenzione sulle assicurazioni private.
4. Convenzione per la liquidazione dei beni ungheresi in Italia.
5. Accordo speciale per il pagamento dei saldi in relazione alla liquidazione dei beni ungheresi in Italia.
6. Accordo sui titoli privati.
7. Protocollo finale.

B) Accordi postali, telegrafici, telefonici e sulle tariffe adriatiche, messi in esecuzione nel Regno con R. decreto-legge 17 ottobre 1924, n. 1626 (« Gazzetta Ufficiale » del 23 ottobre 1924):

1. Accordo sui servizi postali.
2. Accordo sui servizi telegrafici e telefonici.
3. Accordo sulle tariffe adriatiche.

Roma, 18 dicembre 1924.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione. (Elenco N. 18).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	565965	115.50	*Fantino* Giulio fu Lorenzo, minore, sotto la tutela di *Scalena Arturo*, dom. a Cuneo.	*Fantini* Giulio fu Lorenzo, minore, sotto la tutela di *Martini Giovanni* fu *Giuseppe*, dom. a Cuneo.
5 %	146232	880 —	Bisio *Pierina, Franca* e Armida fu *Giovanni*, minori, sotto la patria potestà della madre Savio Albertina fu Pietro, vedova Bisio, dom. a Serravalle Scrivia (Alessandria); usufrutto vitalizio a Savio Albertina fu Pietro vedova di Bisio *Giovanni*, dom. come sopra.	Bisio *Francesca-Pietrina, Mafalda-Maria-Francesca* e Armida fu *Giuseppe-Giovanni*, minori, ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Savio Albertina fu Pietro, vedova di Bisio *Giuseppe-Giovanni*, ecc.
3.50 %	115892	35 —	Boaglio *Maddalena* di Antonio, minore, sotto la patria potestà della di lei genitrice Ribotta Catterina, dom. a Cavour (Torino).	Boaglio *Maria-Maddalena* fu Antonio, minore, ecc., come contro.
5 %	109820	1,000 —	Scarpellini Natalina, Isidoro, Annetta, Alessandro, Elisa-Giacinta di Emilio, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da quest'ultimo, domiciliati a Ranica (Bergamo), con usufrutto vitalizio a *Colombo* Clara (o Clarice) fu Angelo, vedova di Scarpellini Isidoro, domicil. come sopra.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Colombi* Clara, ecc., come contro.
3.50 %	93563	140 —	Pitto *Assunta* fu Giovanni, minore, moglie di Bartolomeo Viganego fu Antonio, domiciliata in Apparizione (Genova), vincolata.	Pitto *Maria-Assunta* fu Giovanni, ecc., come contro, vincolata.
5 %	246343	1,570 —	Bentivegna *Sara* fu Gilberto, moglie di Sardo di Fontanacoperta Luigi, dom. a Firenze, vincolata .	Bentivegna *Rosaria* fu Gilberto, moglie, ecc. come contro, vincolata.
»	160012	265 —	Vania *Luisa* fu Ignazio, minore, sotto la patria potestà della madre Quartodipalo Emanuella, vedova Vania, domiciliata a Trani.	Vania *Eloisa* fu Ignazio, minore, ecc., come contro.
» »	119671 119672	40 — 10 —	De Maio *Giuseppe* fu Giuseppe-Andrea, minore, sotto la patria potestà della madre La Mura Maddalena fu Carmine, vedova di De Maio Giuseppe-Andrea, moglie in seconde nozze di D'Alessandro Domenico. La seconda rendita è vincolata d'usufrutto vitalizio a La Mura Maddalena, di cui sopra.	De Maio *Angelo* fu Giuseppe-Andrea, minore, ecc., come contro. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio come contro.
»	197574	50 —	Piciocchi Amelia di Stefano, *nubile*, domiciliata a Napoli.	Piciocchi Amelia di Stefano, *minore*, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Napoli.
»	197576	50 —	Piciocchi Stefano di Stefano, domiciliato a Napoli.	Piciocchi Stefano di Stefano, *minore*, ecc., come la precedente.
»	197577	50 —	Piciocchi Adolfo di Stefano, domiciliato a Napoli.	Piciocchi Adolfo di Stefano, *minore*, ecc., come la precedente.
Buono Tesoro triennale 11ª Emissione	59	Cap. 900 —	Casiraghi *Bruno* di Ambrogio, minore, sotto la patria potestà del padre.	Casiraghi *Giordano-Bruno* di Ambrogio, minore, ecc., come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	
3.50 %	655882	252 —	Congregazione di Carità di Mignanego (Genova), amministratrice del Pio lascito Giovanni Gallino, con usufrutto vitalizio a Carrara *Teresa* fu Antonio, vedova di Giovanni Gallino, domiciliata a Genova.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Carrara *Enrichetta-Teresa*, ecc., come contro.
5 %	186375	580 —	Monaco Orsola fu *Pasquale*, moglie di Buffolano Pasquale, domiciliata a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), vincolata.	Monaco Orsola fu *Francesco*, moglie, ecc., come contro, vincolata.
3.50 %	591711	98 —	Buffo *Elena* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Sterio Laura, domiciliata in Messina.	Buffo *Concetta-Elena* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Sterio Laura, domiciliata in Messina.
5 %	141317	540 —	Biancardi *Alberto-Filippo* fu Paolo, minore, sotto la patria potestà della madre Cotta Giulia fu Giovanni, vedova di Biancardi Paolo, domiciliata a Chiavari (Genova).	Biancardi *Filippo-Alberto* fu Paolo, minore, ecc., come contro.
5 %	117994	700 —	Trolli *Lina* fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Spagnolini Luigia fu Giovanni, vedova Trolli, domiciliata a Varese (Como), con usufrutto a Spagnolini Luigia fu Giovanni, vedova Trolli.	Trolli *Carmelina-Luigia-Enrichetta* fu Pietro, minore, ecc., come contro, con usufrutto come contro.
»	61796	435 —		

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 dicembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rilascio di una nuova serie di cedole alle obbligazioni ferroviarie 3 %.

(*Legge* 27 *aprile* 1885, *n* 3048).

Col distacco del tagliando n. 72 (scadenza 1° gennaio 1925), rimanendo prive di cedole le obbligazioni unitarie e quintuple di serie *C* e *D* emesse in forza dei Regi decreti 11 ottobre 1888, n. 5748, e 13 gennaio 1889, n. 5916, dalla Società delle ferrovie meridionali esercente la Rete adriatica e da quelle del Mediterraneo e della Sicilia, è stato stabilito di unire alle medesime un nuovo foglio di 32 cedole, distinte dal n. 73 (scadenza 1° luglio 1925) e seguenti fino al n. 104 (scadenza 1° gennaio 1941).

Si avvertono pertanto i possessori di tali titoli che per ottenere il nuovo foglio di cedole potranno, a cominciare dal 15 gennaio 1925, presentare i titoli stessi privi di cedole direttamente a questa Direzione generale per la provincia di Roma e per le altre Provincie alle sezioni di Regia tesoreria (presso gli stabilimenti della Banca d'Italia) nei capoluoghi di Provincia.

I titoli dovranno essere descritti per rete e taglio in ordine progressivo di numero d'iscrizione, su apposita domanda in carta libera, datata e sottoscritta in modo chiaro dal richiedente col suo nome, cognome, paternità e domicilio. Nella domanda potranno essere comprese obbligazioni di una sola serie.

L'ufficio cui verranno presentati i titoli ne rilascerà ricevuta, e l'esibitore dovrà conservarla per restituirla all'atto del ritiro dei medesimi muniti del nuovo foglio di cedole.

Roma, 22 dicembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

Rilascio di una nuova serie di cedole alle obbligazioni della Ferrovia Maremmana.

(*Regi decreti* 10 *febbraio* 1861, *n.* 4653, *e* 19 *febbraio* 1862, *n.* 473; *legge* 4 *agosto* 1861, *n.* 174).

Le obbligazioni della Ferrovia Maremmana da L. 500 al 5 % rimangono prive di cedole con lo stacco di quella scadente al 1° gennaio 1925; per provvedere al pagamento degli interessi, verrà unito alle obbligazioni vigenti un nuovo foglio di 36 cedole, comprendente quelle dal n. 127, per la scadenza 1° luglio 1925, al n. 162, per la scadenza 1° gennaio 1943.

Per ottenere tale operazione le obbligazioni potranno essere presentate, o direttamente a questa Direzione generale, oppure alle sezioni di Regia tesoreria, presso gli stabilimenti della Banca d'Italia, nei capoluoghi di Provincia, esclusa quella di Roma, descritte in ordine progressivo di numero d'iscrizione su apposita domanda in carta libera, datata e sottoscritta in modo chiaro dal richiedente, col nome, cognome e paternità.

Le obbligazioni saranno anche ricevute a Londra dalla Hambros Bank Limited.

Roma, 22 dicembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.